

Art. 43 - Versanti boscati e contesti di versante e fondovalle di valore ecologico e paesistico (lettera c. art.36)

Il PGT individua gli ambiti di versante di alto valore paesistico con terrazzamenti a seminativo, colture specializzate, prati e pascoli, a vocazione paesistica ed ecologica nei quali vi è l'obbligo di conservazione e mantenimento dello stato dei luoghi.

In tali zone è prescritta la salvaguardia dei filari, delle siepi naturali, delle alberature in genere, dei segni orografici, delle scarpate, dei dislivelli e dei terrazzamenti, dei sentieri, delle mulattiere e dei percorsi agro silvo pastorali ed in generale di tutti gli elementi che contribuiscono alla definizione ed alla qualificazione del paesaggio agrario e naturale.

Per filari, siepi naturali, e alberature di alto fusto e di pregio in genere sono ammesse le normali pratiche colturali con divieto di taglio a raso e di estirpazione delle ceppaie.

Non è ammesso eliminare o modificare segni orografici, scarpate, dislivelli o terrazzamenti. In tutte le zone non è ammesso eliminare o interrompere o alterare i sentieri e le strade campestri comunali, vicinali o private di uso pubblico esistenti e/o riportate nelle mappe catastali.

Non è ammesso eliminare o modificare i muri di sostegno dei terrazzamenti realizzati con tecniche tradizionali, soggetti a vincolo di conservazione indipendentemente dalla loro presenza nel censimento di cui all'art.28.

Sono comunque consentiti il risanamento dei muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri in pietra purchè siano realizzati in conformità alle modalità tradizionali per la costruzione dei muri di sostegno.

E' altresì vietata la formazione di nuove strade, di piazzali, di aree pavimentate, e di depositi di materiali e cose.

Sono consentiti il ripristino di percorsi esistenti e la formazione di nuove strade di tipo agro-silvo-pastorale necessarie alla manutenzione dei fondi, possibilmente a servizio di più proprietà, possibilmente ripercorrendo tracciati preesistenti e che abbiano le caratteristiche di cui all'art.36.4; è consentita inoltre la formazione di piste forestali ai sensi delle norme vigenti in materia.

Per gli edifici esistenti sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, in funzione delle caratteristiche ambientali e architettoniche.

E' ammessa la formazione di percorsi ciclopeditoni, come indicati nella tavola "B3 - sistema dei servizi pubblici e di uso pubblico previsti" del Piano dei Servizi.